

**UN ALTRO AIUTO AI BILANCI DELLE IMPRESE: LA SOSPENSIONE DEGLI
AMMORTAMENTI NEL 2020**

La legge di conversione del decreto agosto offre alle imprese la possibilità di sospendere gli ammortamenti civilistici delle immobilizzazioni materiali e immateriali per l'esercizio 2020.

1. Stabilisce l'art. 2426, co. 1, n. 2), cod. civ. che in ogni esercizio il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali (i costi di impianto e ampliamento e l'avviamento sono trattati ai n. 5 e 6), la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Il principio contabile OIC 16, *Immobilizzazioni materiali* del dicembre 2016, integra tecnicamente la norma precisando che l'ammortamento va applicato lungo la vita utile del cespite (§ 64 e 71), va calcolato anche se questo non viene temporaneamente utilizzato (§ 57) ed interrotto se il suo presumibile valore residuo è superiore al valore contabile (§ 62).

2. L'art. 60, co. 7 bis, D.L. 14 agosto 2020, conv. in L. 13 ottobre 2020, n. 126, stabilisce che, in deroga all'art. 2426, co. 1, n. 2), è possibile non imputare nel bilancio dell'esercizio in corso al 14.10.2020 (quindi, se esercizio solare, quello al 31.12. 2020) fino al 100% degli ammortamenti (mantenendo quindi il valore risultante nell'ultimo bilancio annuale approvato) e imputarli nel bilancio dell'esercizio successivo; è previsto che lo stesso criterio sarà applicato negli esercizi successivi, con l'effetto che, sostanzialmente, si allunga di un anno il piano di ammortamento. Gli ammortamenti non imputati a conto economico (quindi quelli relativi al primo bilancio, salvo ulteriori estensioni della misura disposti con decreto ministeriale), sono iscritti in una *riserva indisponibile*, utilizzando utili d'esercizio o, in mancanza o in insufficienza, utili portati a nuovo e riserve disponibili o, come ultima possibilità, utili successivi (art. 60, co. 7 ter).

Il differimento dell'ammortamento deve essere comunicato nella nota integrativa indicando il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio se gli ammortamenti fossero stati correttamente imputati (art. 60, co. 7 quater), in modo da consentire al lettore il confronto con i dati dell'esercizio precedente. Ai fini fiscali la nuova norma non esplica alcuna influenza sulla deducibilità delle quote di ammortamento ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap (art. 60, co. 7 quinquies), indipendentemente quindi dall'imputazione a conto economico.

3. La riserva è indisponibile e non potrà essere utilizzata per la copertura delle perdite d'esercizio. Al termine del periodo di ammortamento, quando cioè il bene risulta completamente ammortizzato, la riserva diventa disponibile, anche per distribuzione ai soci.

Qualora, in caso di applicazione della su citata norma, gli ammortamenti siano imputati in bilancio in misura inferiore a quella determinata in relazione alla residua vita utile delle immobilizzazioni, ma fiscalmente siano calcolati in misura maggiore, applicando i noti coefficienti ministeriali ridotti alla metà per i beni acquistati in corso d'esercizio, occorrerà stimare ed imputare in bilancio le imposte differite correlati ai futuri ammortamenti civilistici fiscalmente non deducibili.

4. Le norme citate, che si aggiungono a quelle sulla sospensione degli obblighi di ripristino di condizioni minime di capitalizzazione (art. 6, D. L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40 - vedi *nota informativa* n. 21), rappresentano un supporto di natura straordinaria ai bilanci del "periodo Covid", spesso a fronte di un effettivo minor utilizzo dei cespiti aziendali; allo stesso tempo, alterano diverse qualità del bilancio (comparabilità, omogeneità, competenza, conformità ai principi contabili), creano una discriminazione fra società che applicano o non applicano i principi contabili internazionali e tra società italiane e di altri paesi della U.E. Le perdite del bilancio diventano come la polvere sotto il tappeto col risultato che esse non tarderanno a scorgersi al termine del periodo di emergenza da Covid-19.

29 ottobre 2020